

Oggetto: criteri per la determinazione degli
onorari spettanti agli avvocati.
Decisione adottata dal C.d.A.
nella seduta del 17.07.2014.

- a) I compensi da corrispondere ai legali esterni, saranno determinati sulla base del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione di compensi per la professione forense come da tabelle allegate al Decreto ministeriale n.55 del 10.03.2014, con la decurtazione del 50% sulle tariffe.

Il riconoscimento e l'attribuzione di compensi superiori rispetto a quelli di cui sopra sarà limitato alle controversie di particolare importanza ed impegno, e sarà valutato da parte del legale rappresentante, al momento dell'affidamento dell'incarico.

Nelle cause definite con esito favorevole per l'Azienda, la stessa corrisponderà all'avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato.

L'avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

- b) Nel caso di affidamento allo stesso legale di più giudizi anche con diversi incarichi, che, pure riguardando soggetti diversi, abbiano lo stesso oggetto, tanto che ciascuno debba intendersi identico o multiplo dell'altro, il legale laddove possibile dovrà richiedere la riunione dei procedimenti anche in presenza di giudici differenti e la parcella unica verrà liquidata come segue:

- per il primo giudizio, per intero, come alla lettera a) che precede;
- per ciascuno degli altri giudizi, in misura pari al 20% della somma liquidata per il primo giudizio, fino ad un massimo di dieci affidamenti; per ogni affidamento oltre i primi dieci, in misura pari al 5%.

Per le cause di valore indeterminabile esse si considerano ai fini della determinazione del compenso, ricomprese fra quelle di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00.

La liquidazione dei compensi competerà al legale per ciascuna controversia previo riscontro degli adempimenti relativi alla trasmissione degli atti di causa. A tal proposito si precisa che il legale in corso di giudizio è tenuto a comunicare sollecitamente all'azienda l'esito delle udienze e tutti gli sviluppi del caso inviando alla stessa copie conformi dei relativi atti (memorie costitutive, verbali d'udienza, ecc...).

Lo stesso criterio verrà adottato nel caso in cui, pur nell'indentità di posizione processuale, i vari giudizi comportino l'esame di particolari diverse situazioni di fatto o di diritto.

Qualora intervenga la riunione dei giudizi in corso di causa, i criteri che precedono dovranno essere applicati alle prestazioni professionali effettuate fino alla riunione.

Per le prestazioni successive sarà dovuto il compenso unico determinato come alla lettera b).

- c) Nel caso di incarico affidato a più legali, ciascuno dei professionisti designati avrà diritto ad autonomo compenso, liquidato come alla lettera a) che precede.
- d) L'avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze:
 - 1) €..800,00 (ottocento) quale acconto al momento della sottoscrizione del presente contratto di incarico professionale;
 - 2) il saldo a conclusione dell'incarico previa consegna all'azienda della documentazione di cui al punto b).

Con l'applicazione della suddetta disciplina non si darà luogo all'acquisizione del parere di congruità dell'Ordine degli avvocati.